

S. 224 / Nr. 56 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 56 III 224

56. Estratto della sentenza 9 dicembre 1930 in causa Volonterio.

Regeste:

Il termine per contestare la graduatoria comincia a decorrere dal giorno in cui essa fu effettivamente messa dall'ufficio a disposizione degli interessati per l'esame (consid. 2).

Non è lecito di collocare un credito non insinuato o insinuato solo a titolo eventuale; ove ciò sia nondimeno avvenuto, gli interessati possono impugnare la graduatoria col mezzo del ricorso all'Autorità di Vigilanza (consid. 3 e 4).

Per il modo di procedere in confronto delle rivendicazioni in base a riserva di proprietà fanno stato i disposti degli art. 242 LEF e 34 RAF (consid. 6).

Die Frist zur Anfechtung des Kollokationsplanes (auch durch Beschwerde) beginnt nicht vor dem Tage zu laufen, an dem er tatsächlich beim Konkursamte zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt wurde (Erw. 2).

Unstatthaft ist die Zulassung einer gar nicht oder nur bedingt (vgl. Konkursverordnung Art. 69 Abs. 2) eingegebenen Forderung; dagegen kann von den Beteiligten Beschwerde geführt werden (Erw. 3 und 4).

Seite: 225

Eigentumsansprachen, auch auf Eigentumsvorbehalt gestützte, sind nach SchKG Art. 242 und Konkursverordnung Art. 34,45 ff. zu behandeln (Erw. 3 und 5).

Le délai de contestation de l'état de collocation (même par voie de plainte) ne commence de courir que le jour où cet état est effectivement déposé à l'office des faillites et peut être consulté par les intéressés (consid. 2).

Ne doit pas être colloquée une créance non produite ou produite sous condition (art. 59 al. 2 ord. adm. off. de faill.); les intéressés sont recevables à porter plainte si la collocation est néanmoins opérée (consid. 3 et 4).

Les revendications de propriété, même celles qui se fondent sur un pacte de réserve de propriété, seront traitées selon l'art. 242 LP et les art. 34 et 45 et sv. ord. adm. off. faill. (consid. 3 et 5).

A. – Nel fallimento della ditta Fratelli Bader in Locarno, il Dr. Max Emden in Brissago insinuava le sue pretese come segue: «Il Sig. Max Emden ha venduto ai Fratelli Bader il battellino «Traviata» per il prezzo di 51 000 fchi. con diritto di riserva di proprietà... Il Sig. Dr. Emden non ha mai ricevuto acconto qualsiasi sull'indicato prezzo di vendita. Egli dichiara quindi di recedere dal contratto rivendicando la proprietà del battellino e chiedendone l'immediata restituzione, oltre ad una indennità di 20000 fchi. per uso e deprezzamento del battellino stesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento».

Nella graduatoria, il cui deposito fu pubblicato nel foglio svizzero di commercio il 30 agosto 1930 con termine di contestazione al 9 settembre, ma che effettivamente non fu messa a disposizione degli interessati che il 1 o settembre, le pretese del Sig. Emden furono annotate come segue:

a) sotto i crediti garantiti; da pegno

No. 2 bis: Somma notificata

3) «Emden Dr. Max, Ascona: prezzo di vendita del battellino «Traviata» Fr. 51 000 –

Deprezzamento materiale Fr. 20 000 –

Diritto di riserva di proprietà come

a contratto 26 ottobre 1926.

Sotto la rubrica «somma ammessa» Fr. 51 000 –

Seite: 226

E sotto la rubrica «osservazioni» leggesi: «Vedasi rivendicazione beni. Qualora la rivendicazione dovesse essere ammessa, si ammette il credito di 10 000 fchi. per deprezzamento materiale in quinta classe» (v. N. 33): «Il ricavo netto proventi uso battellino durante il periodo della continuazione dell'azienda dopo il fallimento sarà rimesso al creditore».

E nella quinta classe al N. 33 si trova collocata la somma di 10 000 fchi. per deprezzamento ecc. come sopra.

B. – Con ricorso del 10 settembre u. s., diversi creditori, tra i quali il Sig. L. Volonterio, avvocato in Locarno, domandavano all'Autorità di Vigilanza di annullare le iscrizioni precitate e d'ordinare all'Ufficio d'inscrivere il battello «Traviata» fra le attività della massa con, in margine, l'indicazione

della rivendicazione.

C. – L'Autorità di Vigilanza respinse il gravame in ordine per causa di tardività. A suo modo di vedere, il termine per ricorrere decorreva dal giorno della pubblicazione del deposito nel foglio ufficiale (30 agosto) ed era trascorso quando, il 10 settembre, il ricorso venne impostato.

D. – Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e modi di legge.

Considerando in diritto:

1. –

2. – In ordine l'istanza cantonale ha errato non entrando nel merito del gravame per tardività. La legge prevede un termine di dieci giorni per la contestazione della graduatoria. Per dieci giorni completi la graduatoria deve quindi stare nell'Ufficio a disposizione dei creditori per l'esame. Ove la graduatoria sia stata deposta dopo il termine indicato nella pubblicazione, è decisiva la data del deposito effettivo e non quella della pubblicazione. Nel caso in esame il deposito avvenne il 1 o settembre. Il termine per ricorrere scadeva solo l'11 seguente ed il ricorso, consegnato alla posta il 10 precedente, era quindi tempestivo.

Seite: 227

3. – Nel merito: Collocando la notificazione del Dr. Emden nel modo predetto l'Ufficio ha agito irregolarmente sotto più aspetti.

a) Anzitutto l'Ufficio non aveva a decidere sull'ammissione in graduatoria di un credito rappresentante il prezzo del battellino poichè il produttore Sig. Emden siffatto credito non aveva insinuato. E ancor meno gli era lecito collocare questo credito in classe privilegiata. Il creditore aveva rivendicata la proprietà del battellino: l'Ufficio invece gli accordava un'iscrizione al passivo per un credito equivalente, il che implicava il rigetto della rivendicazione, la cui sorte non concerne il procedimento di collocazione. L'ammissione del credito di 51 000 fchi. non avrebbe senso veruno qualora, nel procedimento che concerne le rivendicazioni, il diritto di proprietà vantato dal produttore fosse ammesso. L'Ufficio è versato nell'errore a più riprese rilevato dalla giurisprudenza federale, che consiste nel ritenere, che i diritti del venditore sotto riserva di proprietà si liquidino nel fallimento del compratore alla guisa stessa in cui tali diritti sono liquidati nell'esecuzione in via di pignoramento (RU 38 I p. 260, 48 III p. 167; circolare N. 29 del 21 marzo 1911, RU ed. sep. 14 p. 130 e seg.).

b) L'Ufficio ha collocato il Dr. Emden per un credito di 10 000 fchi. a titolo eventuale, e ciò in violazione del preciso disposto dell'art. 59 cp. 2 del regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione dei fallimenti (RAF), che vieta di ammettere o di respingere una notificazione a titolo eventuale o dipendente da condizione.

4. – A torto il creditore Emden sostiene che nel caso in esame la contestazione della graduatoria doveva essere liquidata in via giudiziaria. È ovvio che il ricorrente non può essere rinviato al giudice per contestare giudizialmente l'ammissione d'un credito non prodotto, d'un diritto di pegno non reclamato o di un credito ammesso solo a titolo eventuale.

5. – L'Ufficio deve dunque rettificare la graduatoria

Seite: 228

per quanto concerne le pretese del Sig. Emden e deporla di nuovo.

Nell'attuale procedimento di collocazione, l'Ufficio non statuirà nè espressamente nè implicitamente sulla rivendicazione di proprietà del battellino, ma unicamente sul credito ora collocato sub condizione per 10 000 fchi. a titolo danni. Del resto, l'art. 69 op. 2 del regolamento precitato (RAF) gli dà la facoltà di sospendere la sua decisione ed il deposito della nuova graduatoria finchè sarà definita la questione della rivendicazione della proprietà, la quale deve venir liquidata à sensi dell'art. 242 LEF e 34 RAF,

La Camura esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso che la graduatoria è annullata per quanto concerne il Dr. Emden